



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI - Uff. 8 DGSAF

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:
Allegati:

UVAC-PIF
(Pec)

Oggetto: Brexit: fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per fornire informazioni di base in merito alle imminenti fasi finali del processo Brexit, evidenziando che, considerati i recenti sviluppi delle negoziazioni UE/UK, se necessario potranno seguire ulteriori aggiornamenti ed eventuali chiarimenti sulla scorta delle indicazioni che saranno comunicate dalla Commissione europea.

Il 24 dicembre 2020, i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno raggiunto un consenso sul testo di un nuovo "Accordo di commercio e cooperazione" per regolamentare le loro future relazioni. L'accordo regola principalmente aspetti commerciali, le relazioni in campo economico, sociale, ambientale e per la sicurezza dei cittadini e stabilisce un quadro di principi comuni per garantire un partenariato solido e duraturo.

Senza entrare nel merito dei previsti ulteriori passaggi formali, il 31 dicembre 2020 si conclude l'attuale periodo di transizione che consentiva la partecipazione temporanea del Regno Unito al mercato unico dell'UE e all'unione doganale dell'UE; Unione europea e UK avranno due mercati separati e questo creerà nuove regole per la mobilità e gli scambi in entrambe le direzioni di persone, beni e servizi.

Nel settore veterinario, le formalità doganali richieste ai sensi del diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le spedizioni di animali, alimenti, mangimi e altri prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione dalla Gran Bretagna o in uscita dal territorio doganale dell'Unione verso la Gran Bretagna e, quindi, con esclusione dell'Irlanda del Nord (UK-NI).

Pertanto, in accordo alla normativa sulle importazioni delle merci d'interesse veterinario le partite di animali e prodotti dovranno essere sottoposte a controlli sanitari presso i posti di controllo frontaliere; la Gran Bretagna dovrà essere presente negli elenchi di paesi terzi che possono spedire merci in UE, le merci dovranno provenire da stabilimenti autorizzati e ciascuna partita dovrà essere scortata dal pertinente certificato sanitario.

A tal riguardo sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli aggiornamenti normativi necessari con l'inserimento della Gran Bretagna negli elenchi di paesi terzi che possono

spedire merci in UE per cui si rimanda a tali norme per l'applicazione delle pertinenti disposizioni in materia d'importazione.

Di seguito si riporta il link diretto alla GU dell'Unione europea dove sono riportati 18 atti normativi relativi all'inserimento del Regno Unito nella legislazione dell'UE relativa alle importazioni, adottati il 22 dicembre 2020 e pubblicati il 28 dicembre 2020, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 438): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:438:TOC>

Nel seguente link della Commissione europea sono pubblicati, invece, in una sezione distinta che rimanda al sito della agenzia UK "Food Standards Agency" gli stabilimenti del Regno Unito che sono autorizzati a spedire alimenti di origine animale nella UE:

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en

la lista è pubblicata nel formato elettronico CSV e include tutti gli stabilimenti compresi quelli dell'Irlanda del Nord.

Relativamente ai sottoprodotti di o.a. gli stabilimenti della Gran Bretagna sono pubblicati al seguente link:

<https://www.gov.uk/government/publications/animal-by-product-operating-plants-approved-premises>

Per quanto riguarda, invece, l'Irlanda del Nord, a partire dal 1° gennaio si applicherà un diverso protocollo che fa parte dell'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea.

Sulla base di tale protocollo, le spedizioni di animali e prodotti di origine animale dall'Irlanda del Nord devono essere considerate movimentazioni interne al mercato della Unione europea alle quali si applicano le disposizioni vigenti dell'UE e nazionali concernenti gli scambi all'interno dell'Unione.

Al riguardo, al fine di supportare codesti uffici nella nuova organizzazione dei controlli, si è proceduto ad un aggiornamento del sistema SINTESIS Scambi e Importazioni.

Nel Sistema SINTESIS-Scambi sarà disponibile, dal 1/1/2021, la dizione "Regno Unito (Irlanda del Nord)" nella lista dei Paesi UE dai quali possono arrivare partite destinate in Italia: tale dizione sarà associata al nuovo codice ISO dell'Irlanda del Nord a due caratteri "XI" nella reportistica o nelle sezioni del sistema ove sono presenti solo le sigle.

Inoltre saranno presenti nella sezione "stabilimenti comunitari" le liste degli stabilimenti (Reg. 853/2004) della sola Irlanda del Nord (aggiornati a dicembre 2020) in sostituzione di quelli dell'intero Regno Unito, che verranno cancellati il 31/12/2020.

Nel Sistema SINTESIS-Importazioni comparirà, sempre dal 1/1/2021, la dizione "Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord)" nella lista dei Paesi Terzi; tale dizione sarà associata al nuovo codice ISO a due caratteri "XU" nella reportistica o nelle sezioni del sistema ove sono presenti solo le sigle.

In riferimento all'utilizzo del sistema informativo TRACES per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale esportate dal Regno Unito (GB), si informa che la Commissione ha consentito al Regno Unito (GB) di aggiornare il sistema TRACES-NT per inserire tra gli operatori approvati dei Paesi terzi anche quelli del Regno Unito (GB).

La Commissione europea, consultata al riguardo, ha comunicato che non è stato possibile registrare gli operatori del Regno Unito (GB) in TRACES classic come paese terzo, essendo il Regno Unito ancora uno Stato membro in tale piattaforma. Inoltre ha fatto presente che TRACES-NT offre maggiore flessibilità e questo ha consentito al Regno Unito (GB) di registrare i propri operatori più agevolmente. Di conseguenza non sarà più possibile emettere DVCEP, tramite TRACES classic per le spedizioni dal Regno Unito (GB) a partire dal 1 gennaio 2021.

I PIF in indirizzo dovranno pertanto utilizzare, dal 1 gennaio 2021, il sistema informativo TRACES-NT per tutte le importazioni di animali e merci dal Regno Unito (GB).

Si rinnova la raccomandazione di dare la massima diffusione tra gli operatori e le ASL del territorio di competenza della presente comunicazione e del link sotto riportato, dove è possibile reperire tutte le informazioni disponibili per ciascun settore d'interesse veterinario (movimentazione degli animali, alimenti, mangimi etc.), e di assicurare, ove richiesto, opportuna assistenza sui nuovi obblighi amministrativi.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

Si resta a disposizione per ogni chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Pierdavide Lecchini)*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento:
Donato Angelo – 0659946418
email: a.donato@sanita.it
Attanzio Giuseppe – 0659946131
email: g.attanzio@sanita.it